

## Normativa e prassi

# In Gazzetta il decreto “Sostegni”: una panoramica delle novità fiscali

23 Marzo 2021

Nel provvedimento, supportato dall'ultimo scostamento di bilancio approvato dal Parlamento (32 miliardi di euro), ci sono, tra l'altro, aiuti per le partite Iva e la proroga dello stop alla riscossione



Contributi a fondo perduto per tutti gli operatori economici con fatturato in calo di almeno il 30%, pagamento di cartelle e avvisi esecutivi bloccato fino al 30 aprile, annullamento d'ufficio dei debiti 2000-2010 fino a 5mila euro, più tempo per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione unica 2021, definizione agevolata degli avvisi

bonari per chi ha subito una diminuzione del volume d'affari non inferiore al 30 per cento.

Sono alcuni dei contenuti del **DI 41/2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 e in vigore da oggi. È composto da 43 articoli, suddivisi in cinque titoli: “*Sostegno alle imprese e all'economia*”, “*Disposizioni in materia di lavoro*”, “*Misure in materia di salute e sicurezza*”, “*Enti territoriali*”, “*Altre disposizioni urgenti*”.

## LE PRINCIPALI MISURE DI CARATTERE FISCALE

**Art. 1 - Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA**

Prevista una misura di sostegno per tutte le attività imprenditoriali e professionali con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, il cui ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi dell'anno 2020 risulta inferiore a quello del 2019 per almeno il 30 per cento. Il **contributo a fondo perduto** è calcolato sulla differenza tra quei due valori, applicando una percentuale differente (60, 50, 40, 30 e 20%) a seconda dei ricavi/compensi realizzati due anni fa (rispettivamente, non superiori a 100mila euro, superiori a 100mila euro e fino a 400mila, superiori a 400mila euro e fino a un milione, superiori a un milione e fino a cinque milioni, superiori a cinque milioni e fino a dieci milioni). Per accedervi, bisognerà presentare un'istanza in via telematica alle Entrate, seguendo modalità e termini che saranno definiti da un imminente provvedimento della stessa Agenzia. In alternativa all'erogazione del contributo diretto da parte dell'amministrazione finanziaria con accredito su conto corrente, l'interessato potrà esprimere la scelta, irrevocabile, di fruire dell'importo spettante sotto forma di credito d'imposta, da "spendere" in compensazione tramite modello F24 (**commi 1-9 e 11-13**).

Considerate le difficoltà, causate dall'emergenza epidemiologica, per gli operatori e gli intermediari ad adeguare le procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, slitta ancora l'avvio del programma di assistenza negli adempimenti da parte dell'Agenzia delle entrate: la predisposizione delle bozze dei **documenti precompilati rilevanti ai fini dell'Iva** (registri e comunicazioni delle liquidazioni periodiche) è rinviata alle operazioni effettuate a partire dal prossimo 1° luglio (il decreto "Crescita" aveva già spostato in avanti, al 1° gennaio 2021, il precedente termine del 1° luglio 2020); la bozza della dichiarazione annuale, invece, sarà messa a disposizione dei contribuenti dal 2023, con decorrenza, quindi, dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2022 (**comma 10**).

Dettate alcune disposizioni in materia di **aiuti di Stato**, con lo scopo, come specifica la relazione illustrativa, di consentirne la fruizione alle imprese destinatarie, sempreché ne ricorrano i presupposti, anche in base alla sezione 3.12 ("*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*") della Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final ("*Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*"), quando i massimali previsti dalla sezione 3.1 ("*Aiuti di importo limitato*") sono insufficienti, circostanza che pregiudicherebbe l'effettivo diritto a beneficiare degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale. A tal fine, le imprese dovranno produrre un'**autocertificazione** attestante l'esistenza delle condizioni richieste. Un decreto Mef stabilirà le modalità di attuazione (**commi 13-17**).

**Art. 4 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi**

Modificato il calendario per il pagamento delle somme dovute per la “**rottamazione-ter**” e il “**saldo e stralcio**”: le rate del 2020 e quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 potranno essere versate, le prime, entro il **31 luglio 2021** e, tutte le altre, entro il **30 novembre 2021**, con applicazione, tra l’altro, della norma sul “**lieve inadempimento**”, che concede una tolleranza di cinque giorni, cioè i ritardi entro quel limite non inficiano la regolarità della definizione.

Differita dal 28 febbraio al **30 aprile 2021** la data finale del periodo di **sospensione** dei termini di **versamento**, in scadenza dall’8 marzo 2020, derivanti da **cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps**: bisognerà provvedervi entro il 31 maggio. Di conseguenza, è spostato in avanti, al 31 dicembre 2026, il termine entro il quale l’agente della riscossione deve presentare le **comunicazioni di inesigibilità** per le quote affidategli nel 2021. Inoltre, sono prorogati di 12 mesi il termine per la **notifica delle cartelle** e di 24 mesi i **termini di decadenza e prescrizione** per i carichi affidati nel 2021 e anche successivamente se relativi alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme derivanti dall’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 e alle dichiarazioni presentate nel biennio 2017-2018 (attività di controllo formale) (**comma 1**).

Posticipato dal 28 febbraio al **30 aprile 2021** il termine finale della sospensione, concessa dal decreto “Rilancio”, degli obblighi di accantonamento derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati dall’agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, di pensione e indennità sostitutive o di assegni di quiescenza (**comma 2**).

Relativamente agli atti adottati dall’**agente della riscossione dal 1° marzo** fino all’entrata in vigore del decreto “Sostegni”, ne viene confermata la validità e ne sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti. Per gli eventuali versamenti eseguiti in quel periodo, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive; così come restano fermi gli accantonamenti effettuati e definitivamente acquisite le somme accreditate all’agente. Prive di ogni effetto, invece, le verifiche degli inadempimenti (**articolo 48-bis**, Dpr n. 602/1973) eseguite dal 1° marzo: se l’agente non ha ancora notificato l’ordine di versamento, i soggetti pubblici possono procedere a pagare il beneficiario (**comma 3**).

Disposto l’**annullamento automatico dei debiti** di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”, **fino a 5mila euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai **carichi affidati** agli agenti della riscossione **negli anni 2000-2010**, anche quelli oggetto di “rottamazione”. La cancellazione d’ufficio è riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche e ai soggetti diversi che, rispettivamente nell’anno d’imposta **2019** e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un **reddito imponibile fino a 30mila euro**. La misura non si applica ai carichi relativi: alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; alle risorse proprie tradizionali

**Art. 5 - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19**

Introdotta, a favore delle partite Iva attive alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”, la possibilità di fruire della **definizione agevolata** delle somme dovute a seguito del **controllo automatizzato** delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta **2017 e 2018**. La chance riguarda i contribuenti che, nel 2020, hanno subito una contrazione del volume d’affari rispetto a quello dell’anno precedente maggiore del 30%. Il beneficio consiste nell’**azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive** richieste con le comunicazioni di irregolarità. Considerati i tempi occorrenti per la predisposizione delle comunicazioni e la gestione delle istanze di definizione, sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notifica delle cartelle inerenti le dichiarazioni presentate nel 2019. L’Agenzia delle entrate dovrà adottare le disposizioni attuative (**commi 1-11**).

Prorogata fino al **30 aprile 2021** la disapplicazione della norma in base alla quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la **compensazione preventiva** con eventuali debiti iscritti a ruolo (articolo **28-ter**, Dpr n. 602/1973); lo stop per il 2020 era stato dettato dal decreto “Crescita” (**articolo 145**, DI n. 34/2020).

Allungata fino al **31 gennaio 2022** la sospensione dei termini - già differita dal decreto “Crescita” (**articolo 151**, DI n. 34/2020) - per la notifica degli atti e l’esecuzione dei provvedimenti di **sospensione della licenza/autorizzazione** all’esercizio dell’attività e dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico di imprese, commercianti e lavoratori autonomi cui sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni (**articolo 12**, Dlgs n. 471/1997). Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti emessi prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni” (la precedente sospensione, infatti, copriva fino al 31 gennaio scorso) (**commi 12-13**).

Differita di un anno la decorrenza dell’**obbligo di segnalazione** previsto a carico dell’Agenzia delle entrate dal **Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza** (**articolo 15**, comma 7, Dlgs n. 14/2019): viene ora ancorata alle comunicazioni della liquidazione periodica Iva relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo (non più dall’anno d’imposta successivo) all’entrata in vigore del Codice stesso, fissata per il 1° settembre 2021. Pertanto, il primo riferimento sarà rappresentato dalle comunicazioni della liquidazione periodica riguardante il periodo gennaio-marzo 2023 (**comma 14**).

Riscritto il calendario degli appuntamenti in materia di **imposta sui servizi digitali** (articolo 1, commi **35-50**, legge 145/2018): il **versamento** annuale del tributo dovrà avvenire entro il **16 maggio** (non più il 16 febbraio), mentre la **dichiarazione** andrà presentata entro il **30 giugno** (non più il 31 marzo). Pertanto, in sede di prima applicazione della disciplina (quest’anno), i soggetti passivi dovranno versare l’ammontare dovuto per il 2020 entro il 16 maggio 2021 e presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2021, non più entro i termini, rispettivamente, del 16 marzo e del 30 aprile 2021 (**comma 15**).

Prorogato di tre mesi il termine per provvedere alla **conservazione dei documenti informatici** del 2019: il processo dovrà giungere a compimento entro il **10 giugno 2021**, non

## **Art. 6 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI**

Scontato del **30%**, per l'anno **2021**, il canone di abbonamento alle radioaudizioni dovuto dalle strutture ricettive e quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico ("canone Rai speciale"- **articolo 27**, regio decreto legge n. 246/1938). In caso di pagamento già effettuato prima dell'entrata in vigore della norma, all'interessato spetterà un **credito d'imposta** pari al 30% di quanto versato; l'importo non concorre alla formazione del reddito imponibile (**commi 5-7**).

## **Art. 30 - Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga**

Considerato il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e allo scopo di favorire la ripresa delle attività turistiche, per gli **esercizi di ristorazione** ovvero di somministrazione di pasti e bevande, è prorogata dal 31 marzo al **30 giugno 2021** l'esenzione dal pagamento del **canone unico** (articolo 1, **comma 816** e seguenti, legge n. 160/2019). Analoga proroga per i **venditori ambulanti**, che, fino al 30 giugno, non dovranno pagare il **canone per l'occupazione delle aree** e degli spazi destinati a mercati (articolo 1, **comma 837** e seguenti, legge n. 160/2019).

Prorogate, invece, fino al **31 dicembre 2021** le procedure semplificate per le **domande** di nuove concessioni per l'**occupazione di suolo pubblico** o di ampliamento delle superfici già concesse (possono essere presentate in via telematica al competente ufficio comunale, con allegata la sola planimetria e in esenzione dall'imposta di bollo) nonché per la **posa in opera** temporanea su vie, piazze e altri spazi aperti **di strutture amovibili** per favorire il rispetto delle misure di distanziamento, come *dehor*, pedane, tavolini, ombrelloni: gli esercenti attività di ristorazione o somministrazione di pasti e bevande possono farlo senza dover prima acquisire le autorizzazioni richieste dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e senza applicazione del limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione, fissato dal Testo unico in materia edilizia (**commi 1-2**).

Concesso più tempo alle amministrazioni locali per approvare le tariffe e i regolamenti della **Tari** e della tariffa corrispettiva per il 2021: potranno farlo entro il **30 giugno (comma 5)**.

**Nicola Buongrigo**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/gazzetta-decreto-sostegni-panoramica-delle-novita-fiscali>